

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

In applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, L. 449/1997).

TITOLO I

TARIFFE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA

Art. 1 (Servizi erogati)

La presente disciplina è rivolta agli utenti dei seguenti servizi socio-educativi per la prima infanzia:
- Asilo Nido comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare forme diverse di regime tariffario in base a possibili nuove tipologie di convenzione.

L'Amministrazione Comunale può differenziare l'offerta di orario del servizio asilo nido in:

- modulo educativo tempo pieno
- modulo educativo part time

Qualora si ravvisassero specifiche esigenze, si ridefiniranno gli orari di entrata ed uscita.

TITOLO II

ASILO NIDO

Art. 2 (Caratteri e finalità del sistema tariffario)

La tariffa si configura come compartecipazione delle famiglie al costo totale del servizio.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della compartecipazione ai costi da parte degli utenti.

L'Amministrazione Comunale definisce le tariffe massima e minima.

E' concessa l'agevolazione tariffaria in relazione alla condizioni economica effettiva dei beneficiari del servizio, come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3.5.2000.

Art. 3 (Accettazione della tariffa)

I cittadini devono controfirmare l'accettazione della tariffa (massima o agevolata) entro e non oltre il 10 luglio nel caso l'ammissione sia prevista per inizio anno scolastico (come comunicato con le modalità stabilite dall'art. 2 del Regolamento per la Gestione dell'asilo Nido ed entro 5 giorni lavorativi dall'invio della ricezione della comunicazione se l'ammissione avviene in corso d'anno; in entrambi i casi il mancato adempimento dà luogo all'immediata esclusione dalla graduatoria, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'agevolazione tariffaria deve essere richiesta dall'utente contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio, allegando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche (ISEE).

Per poter avere la tariffa agevolata è necessario presentare il modello ISEE aggiornato entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza di efficacia dell'ISEE precedente stabilita per legge.

La mancata presentazione dell'aggiornamento ISEE entro la data stabilita comporterà a partire dal mese successivo l'applicazione della tariffa massima, senza possibilità di rimborso e il recupero a tariffa piena dei 2 mesi precedenti. Il ripristino della tariffa agevolata potrà avvenire dal mese successivo alla data di presentazione dell'ISEE aggiornato.

L'inserimento del bambino è inoltre subordinato all'obbligo di versare una somma pari a € 100,00 a titolo di iscrizione, che verrà decurtata con la prima retta di frequenza.

Al verificarsi di situazioni che comportano variazioni significative in merito alla composizione del nucleo familiare nel corso dell'anno scolastico, il richiedente potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica. La tariffa verrà aggiornata a partire dal mese successivo alla rideterminazione dell'ISEE, in base alla nuova situazione familiare.

Qualora si verificasse una modifica imprevedibile e documentata della situazione lavorativa (con conseguente riduzione del reddito), motivata da scelta del datore di lavoro o da gravi patologie (sempre documentate) l'apposito Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 8, propone la percentuale di riduzione della tariffa, che non potrà comunque superare il 30% di quella stabilita precedentemente.

Art. 4 (Nucleo familiare)

La valutazione della situazione economica di chi chiede la tariffa agevolata per la frequenza all'Asilo Nido è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui vive e da quelli a carico ai fini IRPEF, così come stabilito dall'art. 2, commi 2-3, del D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000 e dall'art. 1 bis D.P.C.M. n. 242 del 04.04.2001.

In caso di separazione dei genitori o di minore riconosciuto da entrambi i genitori, anche se non coniugati o non conviventi, l'ufficio preposto acquisirà la dichiarazione sostitutiva con modello unificato previsto con la determinazione dell'ISEE di entrambi i genitori.

Art. 5 (Definizioni tariffe)

La compartecipazione mensile al costo del servizio, per coloro che richiedono la tariffa agevolata, all'interno delle quote minime e massime stabilite, viene determinata sulla base della seguente tabella:

FASCIA	VALORE ISEE	PERCENTUALE sul valore ISEE	TARIFFA
A	Fino a € 8.000,00	-----	70,00
B	Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	1,20	
C	Da € 11.000,01 ad € 13.500,00	1,35	
D	Da € 13.500,01 ad € 16.000,00	1,50	
E	Da € 16.000,01 ad € 18.500,00	1,55	
F	Da € 18.500,01 ad € 22.000,00	1,60	
G	Oltre 22.000,00		380,00

Alle famiglie non residenti non possono essere applicate tariffe agevolate. Ad esse si applica la tariffa massima e concorreranno al pagamento della retta dal mese di entrata al nido del bambino sino al mese di giugno.

L'Amministrazione Comunale definisce, inoltre, la quota presenza nella misura pari al costo sostenuto per il servizio, comprensivo di IVA, e desumibile dalle fatture della ditta gestore del servizio.¹

¹ (in vigore dal 1/4/2013)

Quest'ultima quota, non soggetta all'ISEE del nucleo, non viene considerata ai fini delle riduzioni previste e regolamentate dal successivo art. 10.

Le tariffe agevolate vengono calcolate dal servizio Economico Finanziario sulla base delle indicazioni stabilite dal presente Regolamento.

La quota giornaliera è pari alla tariffa individuale mensile diviso 22 (numero medio mensile dei giorni di effettivo servizio dell'Asilo Nido).

Tale quota viene considerata ai fini previsti e regolamentati dal successivo art. 9.

Chi accede al servizio, anche pagando la tariffa massima prevista come quota di contribuzione, ottiene comunque un beneficio, consistente nell'agevolazione economica concessa agli utenti, rispetto al costo totale del servizio a carico della comunità.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

Il pagamento della tariffa va effettuato mediante le modalità stabilite dagli uffici comunali anticipatamente entro il giorno 20 del mese.

Agli utenti che non rispetteranno il termine, la tariffa del mese successivo sarà gravata di una mora di € 15,00. In caso di mancato pagamento per due mesi, sarà inviata una nota che sollecita l'adempimento del pagamento ancora non effettuato e la data dell'eventuale sospensione del bambino.

La mancata regolarizzazione del ritardo di pagamento di due mensilità consecutive darà luogo alla dimissione del bambino dall'Asilo Nido e alla riscossione coattiva i cui costi sono a carico dell'utente ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate comunali.

L'ammissione al nido, sia per i nuovi iscritti, sia per le riconferme, è concessa solo a famiglie che non abbiano situazioni pregresse di debito nei confronti dello stesso servizio del Comune di Cameri.

In caso di ritardi reiterati e registrati:

- al 3^a ritardo (cumulativo) si applica un incremento della compartecipazione della famiglia sulla tariffa del mese successivo pari ad € 40,00;
- al 5^a ritardo il Comitato di Gestione dell'Asilo valuterà la possibilità di dimissioni d'ufficio.

L'Amministrazione si riserva di valutare la dimissione d'ufficio dal servizio per le situazioni di particolare gravità sociale segnalate dai servizi competenti.

Art. 7 (Articolazione delle tariffe)

Le tariffe individuali sono articolate in base al modulo educativo prescelto come indicato:

- tariffa intera per il modulo educativo a tempo pieno
- riduzione del 25% della tariffa intera per il modulo educativo part-time
- riduzione del 25% della tariffa intera per i portatori di handicap

Le riduzioni per modulo educativo part-time e portatori di handicap sono cumulabili.

Art. 8 (Situazioni particolari di pagamento della tariffa)

In casi particolari, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 5.104,97 in situazione di grave disagio socio-economico rilevato dai Servizi Sociali, è possibile concedere un contributo sulla retta.

Per chi frequenta ed ha già ottenuto un contributo, la richiesta va ripresentata ogni anno; non vi è la proroga automatica del contributo.

Le famiglie a cui viene concesso il contributo devono rispettare comunque i tempi per l'accettazione della tariffa.

La tariffa minima sarà posta a carico del bilancio comunale, con imputazione all'intervento "interventi a cittadini con disagio sociale".

Su richiesta degli interessati, a fronte di improvviso e grave cambiamento delle condizioni economiche, può essere consentita la rateizzazione della tariffa.

Sulle istanze si esprime il Comitato di Gestione.

L'accoglimento di tali istanze verrà definito con successivo atto dirigenziale.

L'Amministrazione Comunale si farà carico di tariffe retroattive alla richiesta solo in via del tutto eccezionale.

In corso d'anno può essere concesso il contributo solo in situazioni caratterizzate da eccezionalità. Nel caso di bambini ospitati presso comunità sarà richiesto il pagamento della tariffa minima; previo accordo, questa potrà essere defalcata dalla retta dovuta.

Art. 9

(Casi di mancata erogazione del servizio)

La tariffa è ridotta della quota giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi di chiusura nei seguenti casi:

1. chiusure previste dal calendario scolastico relativamente ai giorni feriali
2. interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale.

Art. 10

(Assenze e riduzioni parziali della tariffa)

Sono previste riduzioni della tariffa nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza del/la bambino/a si opera una riduzione della tariffa pari alla quota presenza (come stabilita nell'art. 5) moltiplicata per il numero di giorni di assenza complessivi, esclusi i sabati, le domeniche ed eventuali festività infrasettimanali.
- b) In caso di assenza continuativa del bambino di durata superiore a 30 giorni per malattia debitamente certificata, ricovero ospedaliero, convalescenza post ricovero o infortunio verrà applicata una riduzione pari al 30% della quota giornaliera, calcolata come previsto all'art. 5, per gli effettivi giorni di assenza.

L'Amministrazione si riserva di valutare le dimissioni d'ufficio per assenza di durata superiore a n. 40 giorni.

- c) Qualora più fratelli frequentino l'Asilo Nido comunale, la tariffa individuale per il secondo figlio è ridotta del 30%.
- d) Per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento ed equivale alla quota giornaliera moltiplicata per i giorni feriali di frequenza; per i primi 10 giorni di inserimento verrà corrisposta la tariffa relativa al modulo educativo part time. Qualora il bambino non potesse iniziare l'inserimento nella data stabilita per motivi non derivanti dal Servizio o per motivi di salute, vale sempre quanto sopra definito; verrà comunque detratta la quota presenza per i giorni di assenza, come da punto a), fino alla nuova data di inserimento che l'Amministrazione comunicherà.

Qualora un nucleo familiare abbia:

- almeno tre figli minori
- un ISEE fino ad € 18.500,00
- due o più figli inseriti contemporaneamente all'asilo nido comunale al secondo figlio verrà calcolata la tariffa in base al punto b), per gli altri oltre il secondo la tariffa è ridotta al 50%.

Per i soli bambini che concludono la frequenza all'asilo nido, la riduzione relativa ad eventuali assenze dell'ultimo mese di frequenza o del mese di giugno (non comunicate entro il 31 maggio) non saranno rimborsate.

Art. 11

(Rinunce)

In caso di rinuncia al posto il bollettino non verrà più emesso dal mese successivo alla comunicazione scritta effettuata entro il 15° del mese. Qualora la rinuncia avvenisse nella seconda quindicina del mese, verrà emesso regolare bollettino e verrà richiesto il pagamento della quota.

Il mese in cui si comunica la rinuncia è considerato di frequenza.

La data ultima per la rinuncia è fissata al 31 gennaio di ogni anno. Se dimesso successivamente dovrà concorrere al pagamento della quota sino al termine dell'anno scolastico secondo la propria fascia contributiva se nelle fasce A, B, C. In caso di fascia superiore, d'ufficio sino al termine dell'anno si viene declassati in fascia C.

TITOLO III

MENSE SCOLASTICHE

Art. 12

(Criteri di ammissione al servizio di mensa scolastica)

I criteri generali per l'ammissione degli alunni delle scuole elementari alla mensa scolastica saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio su indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 13

(Obbligatorietà dell'iscrizione)

Per l'ammissione al Servizio di Mensa scolastica l'iscrizione ha carattere obbligatorio.

Art. 14

(Rinunce al Servizio)

In caso di rinuncia al servizio di mensa, occorrerà inviare direttamente al Comune di Cameri – Ufficio di segreteria, apposita comunicazione redatta utilizzando il modulo disponibile presso le scuole o presso il Comune.

Art. 15

(Tariffe)

Il costo del pasto per gli alunni che usufruiscono del servizio di Mensa scolastica è stabilito in € 5,85.

Sono previste le seguenti riduzioni:

Tariffa per il 2° figlio riduzione del 10% calcolata sul prezzo stabilito sulla fascia di competenza;

Tariffa per il 3° e ulteriori figli riduzione del 15 % calcolata sul prezzo stabilito sulla fascia di competenza .

L'applicazione della riduzione avrà effetto dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

In presenza di un ISEE inferiore a € 13.000,00 la quota di reddito di lavoro dipendente non deve essere superiore al 50% del reddito totale.

Eventuali esenzioni od agevolazioni potranno essere concesse in conformità al regolamento comunale mediante compilazione del modello ISEE e relazione dell'Assistente Sociale che confermi le difficoltà economiche della famiglia.

L'importo di tali esenzioni od agevolazioni è determinato in € 9.000 annui. Qualora tale importo annuo dovesse risultare insufficiente, la Giunta Comunale, considerato il numero sempre crescente di nuclei familiari in difficoltà economiche, potrà integrare il suddetto importo a seconda delle richieste pervenute e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

Nella determinazione delle agevolazioni verrà data priorità ai nuclei familiari aventi più figli che usufruiscono del servizio.

• AGEVOLAZIONI

Viene stabilita una compartecipazione al costo del servizio per ogni buono mensa in base alla situazione ISEE del contribuente rientrante nei limiti minimo e massimo della seguente tabella:

Fasce ISEE	Tariffa
Fino ad € 7.500,00	€ 4,15
Da € 7.500,001 ad € 12.450,00	€ 4,80
Da € 12.450,01 ad € 13.000,00	€ 5,39
Oltre € 13.000,00	€ 5,85

Art. 16
(Modalità di pagamento)

La nuova procedura prevede un sistema di pagamento anticipato, attraverso un codice personale (PAN) assegnato ad ogni alunno. Al genitore verrà assegnata anche un "UTENTE" e "PASSWORD" per poter accedere al sistema via internet e verificare il credito e altre informazioni di propria competenza.

Art. 17
(Controllo e morosità)

In caso di credito esaurito, la ditta concessionaria effettuerà n. 2 azioni di sollecito, mediante invio al genitore di apposita lettera, riportante l'estratto conto utente e l'importo insoluto che andrà sanato entro **10 giorni**. La morosità persistente verrà perseguita coattivamente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
(Controlli)

L'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 130/2000, nel caso di concessione di agevolazioni tariffarie, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica e dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. I criteri di valutazione e monitoraggio saranno definiti dall'apposito gruppo di lavoro istituito con delibera n. 161 del 09/11/2022. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate all'Autorità Giudiziaria. Inoltre il servizio Economico Finanziario procederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni concesse oltre agli interessi di legge ed alle eventuali spese nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 19
(Norme finali)

Il presente Regolamento modifica ed integra i precedenti atti in materia tariffaria riguardanti l'Asilo Nido e il servizio di Mensa scolastica. Quanto stabilito nel presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/2012.

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 14/3/2011 e successivamente modificato con le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del CC n. 35 del 13/09/2011;
- Deliberazione del CC n. 17 del 28/05/2012;
- Deliberazione del CC n. 25 del 22/07/2013;
- Deliberazione del CC n. 10 del 31/03/2014;
- Deliberazione del CC n. 19 del 07/02/2019;
- Deliberazione del CC n. 23 del 26/11/2020;
- Deliberazione del CC n. 33 del 17/03/2021;
- Deliberazione del CC n. 41 del 30/11/2022.)